SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2004-2005.

08A01907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, variazione di prezzo e di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati nonché radiazione di una marca di trinciato per pipa - inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti, e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste presentate dalle Società Manifatture Sigaro Toscano S.r.l., Diadema S.p.A. e Maga Team S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nonché, su richiesta della Diadema S.p.A., la variazione di prezzo nella tariffa di vendita di una marca di sigaretti naturali non ancora commercializzata;

Considerato che occorre inserire nella tabella C - Trinciati, allegata al citato decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale espressamente richiesto dalla Società Maga Team S.r.l.;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle suddette richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta del sig. Revelli Giacomo e delle Società Imperial Tobacco Italy e Maga Team S.r.l. al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato, nonché, su richiesta della Società Italian Blends S.r.l., alla radiazione nella tariffa di vendita di una marca di trinciato per pipa;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella C - trinciati, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA C
TRINCIATI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
36,83	21,25	35,42	119,00	212,50

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
BOGART GRAN CORONA	400,00	1	2,00
MONTECRISTO 100° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE COMPAY SEGUNDO 2007	6.800,00	50	1.700,00
QUORUM TORPEDO	540,00	1	2,70

SIGARETTI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
LEON JIMENES CIGARILLOS	150,00	20	7,50
MACANUDO CIGARILLOS	150,00	20	7,50
MACANUDO CLUB	130,00	20	6,50

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
CAFE' CREME FINOS AROME DUO	16,00	2	0,08
CAFE' CREME FINOS DUO	16,00	2	0,08
HOLLANDIA AROMA CIGARILLOS 5	80,00	5	1,00
HOLLANDIA CLASSIC CIGARILLOS 5	80,00	5	1,00
HOLLANDIA PEQUENITO AROMA	60,00	20	3,00
HOLLANDIA PEQUENITO CLASSIC	60,00	20	3,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
MAC BAREN CUBE PREMIUM GOLD	212,50	40	8,50
MAC BAREN CUBE PREMIUM SILVER	212,50	40	8,50

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, della sottoindicata marca di sigaretti naturali, è variato come segue:

SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
ROMEO Y JULIETA PURITOS	Confezione da 5 pezzi	480,00	456,00	5,70

La variazione di prezzo, relativa al prodotto suindicato, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marca finora non commercializzata sul territorio nazionale.

Art. 4.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato sono così modificate:

SIGARETTI ALTRI:

da Clubmaster Mini Aromatic a Clubmaster Mini Vanilla;

TRINCIATI PER SIGARETTE:

da Drum Halfzware a Drum Original;

TRINCIATI PER PIPA:

da Zaghloul a Nakhla Zaghloul

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 5.

La seguente marca di trinciato per pipa è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico:

MIT BLEND 39 Confezione da 40 grammi.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte di conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 261

08A01967

DECRETO 10 marzo 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, n. 126772, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 26 maggio 2006, n. 56871, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 160.000,00 pari a n. 8.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 8.000 a n. 4.350;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2006, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 87.000,00, pari a n. 4.350 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01896

DECRETO 10 marzo 2008.

Variazione di denominazione di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste del 25 gennaio e del 22 febbraio 2008 delle Società Altadis Italia S.r.l. e Aya Tabacco per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARETTE

da Fortuna Red a Fortuna Rojo
da Fortuna Blue a Fortuna Azul
da Fortuna Silver a Fortuna Celeste
da Fortuna Red 100'S a Fortuna Rojo 100'S
da Fortuna Blue 100'S a Fortuna Azul 100'S

TRINCIATI PER PIPA

da Cleopatra Molasse a Cleopatra Molasses mint mint

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte di conti il 12 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 268

08A01976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1441 del 22 febbraio 2008 del direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nei giorni 19 febbraio 2008 dalle ore 11,45 alle ore 12,30, 20 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 11, 21 febbraio 2008 dalle ore 9,30 alle ore 10, 22 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad assemblee sindacali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 464 in data 3 marzo 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Varese, nei giorni 19 febbraio 2008 dalle ore 11,45 alle ore 12,30, 20 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 11, 21 febbraio 2008 dalle ore 9,30 alle ore 10, 22 febbraio 2008 dalle ore 10,45 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufflciale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 marzo 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A01946

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008.

Proroga dei termini della consultazione pubblica relativa alla modifica dell'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente di cui alla delibera n. 26/08/CONS. (Deliberazione n. 132/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed, in particolare, l'art. 40;

Vista la delibera n. 26/08/CONS recante «Consultazione pubblica relativa alla modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 20 febbraio 2008;

Visto il documento concernente gli «Algoritmi relativi al c.d. motore di calcolo utilizzati nell'ambito del modello di cui alla delibera n. 26/08/CONS» pubblicato sul sito dell'Autorità in data 25 febbraio 2008 («Algoritmi»);

Viste le istanze del 28 febbraio delle società BT Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Tiscali S.p.a., Eutelia S.p.a., Tele2 S.p.a. e Vodafone Omnitel N.V., con le quali le suddette società hanno richiesto una proroga del termine della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 26/08/CONS, stabilito in trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione della delibera stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di potere elaborare contributi completi e puntuali, con riferimento — in particolare — all'applicazione dei suddetti Algoritmi;

Ritenute fondate le istanze di proroga degli operatori, in quanto la utilizzazione degli Algoritmi da parte degli operatori può effettivamente implicare la necessità di disporre di un più ampio lasso di tempo per effettuare le relative elaborazioni e, quindi, predisporre i contributi previsti nell'ambito della consultazione pubblica;

Ritenuta, a tal fine, congrua una proroga di venti giorni del termine finale della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 26/08/CONS;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine di trenta giorni della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 26/08/CONS è prorogato di venti giorni.

2. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 26/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A01984

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 febbraio 2008.

Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2008.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle Amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle Amministrazioni provinciali

Alle Amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°

Ai Compartimenti viabilità - ANAS

Ai S.I.I.T. (Servizi integrati infrastrutture e trasporti) - Settore trasporti

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

1. *Premesse.*

1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. *Programma-Procedure.*

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2007 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII. 1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la motorizzazione non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente competente.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. *Nulla-osta del Ministero dei trasporti.*

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2008. Le proposte sono state distinte in:

programma 2008 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato *A*);

programma 2008 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato *B*).

Roma, 18 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 227

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2008 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2007

Con nota in data 19 dicembre 2007 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 21 dicembre 2007 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale, Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2008 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2007 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti, come previsto dall'art.405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

ALLEGATO *B*

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con nota in data 19 dicembre 2007 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), ha trasmesso al Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Personale, Affari Generali e la Pianificazione Generale dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, il programma delle gare automobilistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2008, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:

- elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally).

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Roma,

Il direttore generale: DONDOLINI

ELENCO 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MARZO	29	Chianticup Racing	10° Salita al Castello di Radicondoli	SI	Toscana
APRILE	4	Chianticup Racing	2° Coppa Radicondoli	SI	Toscana
	12	Circolo Aut. Paolo Piantini	22° Camucia Cortona	AR	Toscana
	19	C.O. Vittorio Veneto Cansiglio	36° Vittorio Veneto Cansiglio	TV	Veneto
	20	ACI Catania	43° Catania - Etna	CT	Sicilia
	27	A.S. La Castellana	36° Cronoscalata della Castellana - Orvieto	TR	Umbria
	27	ACI Trapani	51° Monte Erice	TP	Sicilia
MAGGIO	3	ACI Caltanisetta	54° Coppa Nissena	CL	Sicilia
	9	Ass. Sport. Automob. A.S.A.	XXI Cronoscalata del Pollino	CS	Calabria
	11	ACI Verona	XXX Caprino Spiazzi	VR	Veneto
	17	Scuderia Etruria	36° Pieve S. Stefano- Passo dello Spino	AR	Toscana
	24	Supergara srl	41° Susa - Moncenisio	TO	Piemonte
	31	Scuderia Friuli A.C.U.	39° Verzegnis - Sella Chianzutan	UD	Friuli
	31	Scuderia Cosenza Corse	XXII Salita della Sila	CS	Calabria
GIUGNO	7	Scuderia Bologna Squadra Corse	21° Cronoscalata Bologna Raticosa	BO	Emilia R
	8	ACI Salerno	XIX Coppa dei Templi	SA	Campania
	14	ACI Ascoli Piceno Gruppo Sportivo	47° Coppa Paolino Teodori	AP	Marche
	21	ACI Brescia	39° Trofeo Vallecamonica	BS	Lombardia
	21	ACI Viterbo Club 500 Montefiascone	XI Lago Montefiascone	VT	Lazio
	22	Team Mediterraneo	38° Ponte Corace Tiriolo	CZ	Calabria
	28	Scuderia trentina - ACI Trento	58° Trento - Bondone Camp. Europeo Mont.	TN	Trentino

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
LUGLIO	5	ACI Rieti	45° Coppa Bruno Carotti	RI	Lazio
	5	Scuderia Cosenza Corse	III° Salita Cellara Colle D'Ascione	CS	Calabria
	6	Auronzo Autoracing	8° Auronzo - Passo S. Antonio - Trofeo W. Zampieri	BL	Veneto
	19	Promauto Racing Ass. Sportiva	27° Cesana Sestriere	TO	Piemonte
	19	Gruppo SP. Racing Team Lamezia Motorsport	10° Scalata del Reventino	CZ	Calabria
	26	ACI Aquila	7° Cronoscalata delle Rocche Aquilane	AQ	Abruzzo
AGOSTO	2	ACI Acireale - Prosport Giarre	XIII Cronoscalata Giarre - Monsalice - Milo	CT	Sicilia
	2	Scuderia Egnatia Corse	51° Coppa Selva di Fasano	BR	Puglia
	9	A.S. TRE Cime Promotor	34° Alpe del Nevegal	BL	Veneto
	9	Team Palikè A.S.D.	Salita Collesano Piano Zucchi	PA	Sicilia
	17	ACI Pescara	46° Cronoscalata Svolte di Popoli	PE	Abruzzo
	23	C.E.C.A. Comitato Eugubino Corse Aut.	43° Trofeo Luigi Fagioli	PG	Umbria
SETTEMBRE	6	Scuderia Cosenza Corse	2° Salita Città di Rende	CS	Calabria
	6	Amici Pedavena Croce D'Aune	XXVI° Pedavena - Croce D'Aune	BL	Veneto
	13	ACI Viterbo Promoter Srl	36° Coppa del Cimino	VT	Lazio
	13	ACI Ragusa	51° Coppa Monti Iblei	RG	Sicilia
	20	Ass. Abeti Racing	Trofeo Fabio Danti - 21° Limabetone Storica	PT	Toscana
	27	Biesse Corse	3° Cronoscalata Comuni Marone - Zone	BS	Lombardia
	27	A.S. Tebe Racing	13° Cronoscalata Luzzi - Sambucina	CS	Calabria
OTTOBRE	4	Chianticup Racing	29 Coppa del Chianti Classico	SI	Toscana
	5	Ichnusa Pro Motors	25° Iglesias - S. Angelo	CA	Sardegna
	12	Red White Cividale	31° Cividale Castelmonte	UD	Friuli
	18	Scuderia Bologna Squadra Corse	8° Bologna San Luca	BO	Emilia R

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rally Confermati

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	27	Promogest	12° Rally dei Castelli Romani	RM	Lazio
FEBBRAIO	3	RST Sport	6° Rally Sprint Città di Andora	SV	Liguria
	10	ASAR Motorsport Caserta Corse	6° Ronde Monti Lepini	LT	Lazio
	24	OR SC Scuderia Balestrero srl	27° Rally del Carnevale- Rally della Versilia	LU	Toscana
	24	Team Cars 2006 Ass. Sport Dilett.	10° Rally Colli del Monferrato e Moscato	AT	Piemonte
MARZO	2	PRS Group SRL	2°Ronde Valtiberina	AR	Toscana
	2	Team Palikè A.S.D.	5° Rally Costa Saracena	ME	Sicilia
	2	Autoconsult SRL	22° Rally Lago di Garda	BS	Lombardia
	9	Il Ciocco Sporting Club	31° Rally Int.le del Ciocco e Valle Serchio	LU	Toscana
	16	A.C. Campobasso A.S.D. Pro Racing Team	14° Rally del Mare	CB	Molise
	16	FAMS	2° Rally Pitinium	PS	Marche
	16	A.S.D. Lanternarally	24° Rally della Lanterna	GE	Liguria
	16	AC Sondrio	16° Trofeo Valtellina	SO	Lombardia
	16	Rally Team 971	6° Rally Sprint della Collina	TO	Piemonte
	30	A.S.D. Pico Team Race	2° Ronde Città di Pontecorvo	FR	Lazio
	30	A.S, Laghi	Rally dei Laghi	VA	Lombardia
	30	Comitato Organizzatore Car Racing	5° Ronde del Gallo Cedrone	VR	Veneto
	30	SC Balestrero Lucca S.R.L.	8° Rally Città Massa e Carrara - 21° Rally Polizie Europee	MS	Toscana
	30	FAMS	36° Rally di San Marino	RN	Emilia R
APRILE	6	Sanremo Rally Srl	23° Sanremo Rally Storico	IM	Liguria

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	6	A.S. Cinzano Rally Team	8° Rally di Alba	CN	Piemonte
	6	Scuderia Piloti Salentini	14° Rally Città di Casarano	LE	Puglia
	.13	Pistoia Corse Sport Soc. Coop.	29° Rally Città di Pistoia	PT	Toscana
	13	BL Racing	4° Rally Zumellese	BL	Veneto
	20	PSA	32° Rally 1000 Miglia	BS	Lombardia
	20	A.S. Altomonferrato-Club della Ruggine-Onlus	34° Rally Coppa D'Oro - 2° Coppa D'Oro Historic Rally	AL	Piemonte
	20	AC Ragusa	9° Rally del Barocco Ibleo	RG	Sicilia
	27	Rally Club Isola Vicentina	4° Rally Storico Campagnolo	VI	Veneto
	27	Scuderia Aut. San Michele	15° Rally Internazionale del Taro	PR	Emilia R
	27	Rassinaby Racing	7° Rally dei Nuraghi e del Vermentino	PC	Emilia R
	27	PRS Group SRL	15° Rally Adriatico	PS	Marche
	27	Ciocco Centro Motori	2° Rally Raid Nord Italia	PN	Friuli
	27	AC Bergamo	25° Rally Prealpi Orobiche	BG	Lombardia
	27	Ass. Sport. Trofeo Maremma	8° Rally Sprint Monteregio	GR	Toscana
MAGGIO	4	Great Events Sardinia	Costa Smeralda Classic 2008	SS	Sardegna
	4	ACI Valle d'Aosta	38° Rally Valle D'Aosta - Saint Vincent	AO	Valle D'aosta
	11	PSA	21° Rally Valli Piacentine	PC	Emilia R
	11	SC Città di Schio	9° Rally Altopiano 7 Comuni - Alto Vicentino	VI	Veneto
	11	Sport Rally Team	15° Rally Sprint della Pietra di Bagnolo	CN	Piemonte
	18	ACI-CSAI	Rally D'Italia - Sardegna 2008	OT	Sardegna
	18	AS Abeti Racing	26° Rally degli Abeti e dell'Abetone - II Rally Abeti Storico	PT	Toscana
	25	Rally Team 971	23° Rally Città di Torino - 3° Rally Città di Torino Storico	TO	Piemonte

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	25	AS TRE Cime Promotor	23° Rally Bellunese	BL	Veneto
	25	AC Foggia	29° Rally del Gargano	FG	Puglia
	25	TIM Cross	33° Rally Città di Modena	MO	Emilia R
	25	ACI Palermo	92° Targa Florio	PA	Sicilia
GIUGNO	1	A.S.D. Historic Promoter Racing	Trofeo Florio Historic Rally Città di Cefalù	PA	Sicilia
	1	Autoconsult SRL	12° Rally Colli Morenici Mantovani	MN	Lombardia
	1	Promogip Srl	24° Rally Internazionale di Montecatini Terme e Valdinievole	PT	Toscana
	1	Autosport Siniscola	5° Rally del Montalbo	NU	Sardegna
	8	TIM Cross	Modena Cento Ore	MO	Emilia R
	8	ACI Sassari	Rally del Corallo	SS	Sardegna
	8	Marca Racing srl	25° Rally della Marca	TV	Veneto
	8	SC Imperia Corse	37° Rally delle Valli Imperiesi	IM	Liguria
	8	Team Automobilistico Phoenix	5° Rally Phoenix Taormina	ME	Sicilia
	15	ACI Lecce	44° Rally del Salento	LE	Puglia
	15	PSA	43° Rally Valli Ossolane	VB	Piemonte
	15	Palazzina Sport	21° Raab Rally Alto Appennino Bolognese	BO	Emilia R
	15	AS Aquila Club Onlus	5° Rally Sprint dello Jato	PA	Sicilia
	15	ACI Lecco	12° Rally Automobile Club Lecco	LC	Lombardia
	15	SC Lagone Corse	30° Rally Alta Val di Cecina	PI	Toscana
	22	BL Racing	11° Rally Arsiè e Monte Avena	BL	Veneto
	22	ACI Teramo	18° Rally Teramo	TE	Abruzzo
	22	Scud. Aut. Clemente Biondetti	21° Circuito Stradale del Muggello	FI	Toscana
	22	Team Palikè A.S.D.	6° Rally Etneo del Commercio	CT	Sicilia
	22	Assomotorsport ACI Nuoro	15° Rally della Sardegna Terra	NU	Sardegna

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	29	Aciservice Reggio Srl	32° Rally dell'Appennino Reggiano -TR. Lombardini	RE	Emilia R
	29	ACI Trapani	51° Monte Erice	TP	Sicilia
	29	Sport Rally Team	27° Rally di Carmagnola	TO	Piemonte
	29	ACI Avellino	28° Rally dell'Irpinia	AV	Campania
LUGLIO	6	ACI Cremona	9° Rally Storico Circuito di Cremona	CR	Lombardia
	6	SC. Etruria	28° Rally Internazionale Casentino	AR	Toscana
	6	ACI Pordenone	20° Rally Sagittario	PN	Friuli
	13	San Martino Corse	28° Rally Internazionale San Martino di Castrozza	TN	Trentino
	13	Random Team	23° Rally Citta di Ceccano Trofeo Ciociaria	FR	Lazio
	20	Scuderia Rubicone Corse Srl	21° Rally San Crispino - Terra di Romagna	FC	Emilia R
	20	Scuderia Valpolcevera Organizz.	8° Rallysprint Altavalpolcevera	GE	Liguria
	20	ACI Venezia	2° Rally Città di Scorzè	VE	Veneto
	20	Maury Racing Team Ass. Motoristica	3° Rally della Valtrompia	BS	Lombardia
	27	Scuderia Alberto Alberti	23° Rally Oltrepò	PV	Lombardia
	27	AS Altomonferrato - Club della Ruggine - Onlus	23° Rally delle Valli Vesimesi	AT	Piemonte
	27	Scuderia Balestrero Lucca Srl	43° Rally Coppa Città di Lucca	LU	Toscana
	27	Sc. Città di Schio	22° Rally Città di Schio	VI	Veneto
AGOSTO	3	FAMS	8° Rally Bianco Azzurro	PS	Marche
	3	ACI Pordenone Fuoristrada Club 4x4	Ronde Piancavallo 2008	PN	Friuli
	3	Comitato Organizzativo CM Sport	2° Ronde delle Miniere	PC	Emilia R
	10	ASD Scuderia Livorno Rally	42° Coppa Liburna - Rally Storico Coppa Liburna	LI	Toscana

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	10	Promoservice srl	2° Ronde Città di Forlì	FC	Emilia R
	31	Sc. Friuli A.C.U.	44° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali - 13° Rally Alpi Orientali Histor	UD	Friuli
	31	Motorsport Moncalvo	20° Rally del Tartufo	AT	Piemonte
SETTEMBRE	7	Comune di Pico	30° Rally di Pico	FR	Lazio
	14	A.S.D. Lanternarally	10° Rally Città di Torriglia - 12° Appennino Ligure	GE	Liguria
	14	Prealpi Trevigiane Srl	13° Rally Prealpi Trevigiane	TV	Veneto
	14	Great Events Sardinia	27° Rally Costa Smeralda	SS	Sardegna
	21	ACI Livorno Sport A.S.D.	Rally Elba Storico Trofeo Locman	LI	Toscana
	21	T.I.M. Cross	12° Rally Carpineti	RE	Emilia R
	21	ACI Campobasso - A.S.D. Tecno Motor Racing Team	9° Rally di San Giuliano del Sannio	CB	Molise
	21	A.S. Favara Rally Team	18° Fabaria Rally - 23° Rally dei Templi	AG	Sicilia
	28	ACI Sanremo	50° Rally Sanremo	IM	Liguria
	28	Scuderia Balestrero Lucca Srl	14° Rally Città di Camaiore	LU	Toscana
	28	SC. Piloti Salentini	3° Rally dei Quattro Comuni Terra di Leuca	LE	Puglia
	28	PSA	5° Rally Sprint dell'Ossola	VB	Piemonte
	28	Bassano Rally Racing	24° Rally Int. Città di Bassano - 3° Rally Città di Bassano	VI	Veneto
	28	FAMS	5° Rally del Montefeltro	PS	Marche
OTTOBRE	5	A.C. Pordenone Fuoristrada Club 4x4	11° Rally Valli Pordenonesi e Piancavallo	PN	Friuli
	5	ACI Sondrio	52° Coppa Valtellina	SO	Lombardia
	5	Promogest Srl	7° Rally Fiuggi	FR	Lazio
	5	Ente Autodromo Pergusa	23° Rally Proserpina	EN	Sicilia

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	12	ACI Prato	11° Rally Prato-Firenze - 17° Coppa Città di Prato	PO	Toscana
	19	Scuderia Intercomunale Jonio Corse	10° Rally Taormina	ME	Sicilia
	26	Scuderia Palladio	8° Rally Sprint Trofeo - 5° Rally Storico Città del Palladio	VI	Veneto
	26	ACI Como	27° Trofeo Aci Como	CO	Lombardia
	26	A.S. 991 Racing	7° Moscato Rally - 1° Moscato Historic Santo Stefano Belbo	CN	Piemonte
NOVEMBRE	2	Tre Cime Promotor A.S. Monte Pelmo	3° Ronde Dolomiti Bellunesi	BL	Veneto
	2	ACI Pordenone Fuoristrada Club 4x4	7° Azzano Rally	PN	Friuli
	6	PSA	4° Ronde Camuna	BS	Lombardia
	9	Scuderia Bologna Squadra Corse	8° Bologna San Luca	BO	Emilia R.
	9	Scuderia Imperia Corse	6° Ronde delle Valli Imperiesi	IM	Liguria
	9	Rally Team 971	3° Rally Ronde del Freisa e Malvasia	AL	Piemonte
	9	GI.DI Sport SAS	Raid del Riso 2008 -12° Rally Tout Terrain Biella	VC	Piemonte
	9	Scuderia Caltanisetta Corse	6° Rally Sprint Città di Caltanisetta	CL	Sicilia
	16	Scuderia Palladio	3° Ronde Città di Arzignano	VI	Veneto
	16	PRS Group Srl	12° Rally Marche	MC	Marche
	16	Autoclub Naz. Forze di Polizia	2° Carnia Alpe Ronde - Rally Polizie	UD	Friuli
	23	Rally Club Millesimo	28° Rally Valli del Bormida	SV	Liguria
	23	Promogip Srl	17° Rally del Cuoio e delle Pelli	PI	Toscana
	23	C.S.A. Paul Chris	5° Rally del Vino e del Sole	PA	Sicilia
	30	Team Cars 2006 Ass. Sport Dilett.	11° Rally Sprint d'Inverno	AT	Piemonte

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
DICEMBRE	7	Eagles Racing	4° Ronde dei Peloritani	ME	Sicilia
	7	Valdelsa Corse A.S.D.	32° Rallysprint della Fettunta - 12° Rally Sprint Storico della Fettunta	SI	Toscana
	7	Scuderia Rubicone Corse Srl	7° Ronde del Rubicone	FC	Emilia R
	7	Scuderia Valpolcevera Organizz.	4° Ronde di Natale	GE	Liguria
	14	Cinzano Rally Team	3° Ronde San Giacomo di Roburent	CN	Piemonte
	14	Prealpi Trevigiane Srl	4° Prealpi Trevigiane Master Show Ronde	TV	Veneto
	21	Ciocco Sporting Club Srl	17° Rally Internazionale "Riservato ad Inviti" il Ciocchetto	LU	Toscana
	21	Promogest Srl	2° Ronde degli Etruschi	VT	Lazio

ELENCO 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO

(confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	13	M.C. La Balzana	Radicondoli	SI	Toscana
MAGGIO	18	M.C. Cocconato	Rocco -Cocconato	AT	Piemonte
GIUGNO	15	M.C. Provincia Granda	Barge - Montebracco	CN	Piemonte
GIUGNO	29	M.C. Franco Mancini	Poggio - Vallefredda	FR	Lazio
LUGLIO	13	M.C. Vellano Durote	Vellano - Macchino	PT	Toscana
AGOSTO	3	A.M.C. Garfagnana	Sillano-Ospedaletto	LU	Toscana
AGOSTO	24	M.C. Bazzano	Castione - Bazzano	PR	Emilia R.

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D' EPOCA

(confermate)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	Regione
MAGGIO	19/25	Dream Engine	Motogiro d'Italia	PT	Toscana

ELENCO 3

a) GARE DI VELOCITA' AUTO

(Nuova istituzione)

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	12	Cise Calabria Racing	4° Salita della Magna Grecia Montepaone - Montauro	CZ	Calabria
MAGGIO	3	Team Mille Miglia Ass. Sport. Dilett.	6° Berzo Demo - Cevo	BS	Lombardia
	24	ACI Reggio Calabria Ass. Sportiva Motoristica	34° S. Stefano Gambarie	RC	Calabria
LUGLIO	5	Team Palikè ASD	4° Salita al Castello di Venere	PA	Sicilia
	5	Ichnusa Pro Motors	18° Cuglieri - La Madonnina	OR	Sardegna
	12	FAMS	3° Salita di Montegiardino	RN	Emilia R
	13	Ass. Sportiva Trofeo Maremma	1° Salita dell'Amiata	GR	Toscana
	27	Biesse Corse	8° Cronoscalata San Colombano - Passo Maniva	BS	Lombardia
AGOSTO	10	ACI Reggio Calabria	1° Cittanova - Zomero	RC	Calabria
	23	Ass. Basilicata Motorsport	1° Cronoscalata dei Monti Lucani	PZ	Basilicata
	30	C.O. Aspromonte	9° Coppa dell'Aspromonte	RC	Calabria
	30	Biesse Corse	6° Cronoscalata Piancamuno - Montecampione	BS	Lombardia
SETTEMBRE	6	ACI Acireale	VII Cronoscalata Linguaglossa Piano Prov.	CT	Sicilia
	14	ACI Macerata	18° Trofeo Ludovico Scarfiotti	MC	Marche
OTTOBRE	12	ACI Sassari Promozione Eventi Sportivi	52° Alghero Scala Piccada	SS	Sardegna
	18	ACI Siracusa	28° Coppa Val D'Anapo - Sortino	SR	Sicilia

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rallyes Nuova Istituzione

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	13	Rally Club Subiaco	1° Ronde delle Grotte- Trofeo Regina dei Cieli	FR	Lazio
FEBBRAIO	3	Giesse Promotion	2° Ronde Valli Bergamasche	BG	Lombardia
	10	Scuderia Rubicone Corse Srl	3° Arretium Ronde	AR	Toscana
	17	OR Comitato Org. Car Racing	1° Ronde del Monte Veronese	VR	Veneto
	24	OR Global Rally Srl	1° Ronde di Calore Città di Venticano	AV	Campania
	24	Rally Club Subiaco	Ronde Città di Subiaco	RM	Lazio
MARZO	2	Comitato Riviera Rally	7° Rally Riviera Ligure - 2° Rally Storico Riviera Ligure	SV	Liguria
	9	Italia Grandi Eventi	1° Rally Sprint Sicilia Città di Palermo	PA	Sicilia
	9	Rally Club Subiaco	1° Ronde Città di Pofi - Trofeo Avis	FR	Lazio
	9	Scuderia Motor Group	16° Colli Trevigiani	TV	Veneto
	16	ACI Verona Rally Club Valpantena	III Rally Due Valli Historic	VR	Veneto
	16	ACI Livorno Sport	Ronde dell'Isola D'Elba	LI	Toscana
	16	ACI Pordenone Fuoristrada Club 4x4	Italian Baja 2008	PN	Friuli
	16	Team Palikè A.S.D.	1° Rally Ronde Città di Mussomeli	CL	Sicilia
	16	Shark Rally Team	1° Ronde dei Noccioli	VT	Lazio
	23	Scuderia Red White	1° Rally di Mayano	UD	Friuli
	30	ACI Enna	4° Rally Ronde Città di Enna	EN	Sicilia
	30	Rally Città di Olbia	4° Rally Città di Olbia	OT	Sardegna

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	30	PSA	10° Rally Sprint Casale Monferrato	AL	Piemonte
APRILE	6	Com Org. CM Sport	1° Rally Nazionale "Le Strade dei Mulini"	PC	Emilia R
	6	Proservice Srl	5° Rally Colline di Cesena	FC	Emilia R
	13	Team Palikè A.S.D.	5° Rally Sprint del Castello Trofeo Vallicorvoeleuter	PA	Sicilia
	20	ACI Brescia	1° Rally Mille Miglia Storica	BS	Lombardia
	20	Scuderia Balestrero Lucca Srl	9° Rally Golfo dei Poeti	SP	Liguria
	20	Global Rally Srl	1° Rally degli Equi Olevano Romano	RM	Lazio
	20	Rombo Team	5° Rally del Matese - 9° Rally della Campania	NA	Campania
MAGGIO	4	Autoconsult Srl	4° Rallysprintrentino	TN	Trentino
	11	PSA	21° Rally Valli Piacentine	PC	Emilia R
	11	Top Competition	5° Rally del Tirreno	ME	Sicilia
	11	Ass. Sportiva Pegaso	Rally Sprint Casciana Terme	PI	Toscana
	18	Global Rally Srl	1° Rally Valdiano e Parco del Cilento	SA	Campania
	25	Effe Due Srl	1° Rally Alto Lazio - Trofeo Città di Nepi	VT	Lazio
	25	AMK Scuderia Japigia -Scuderia Piloti del Gargano- Gino De Salvia	20° Rally di Puglia e Lucania	PZ	Basilicata
GIUGNO	15	Ciocco Centro Motori	11° Raid il Ciocco	LU	Toscana
	15	Bocche di Bonifacio Racing	2° Rally Bocche di Bonifacio	OT	Sardegna
	29	C.O. Scud. Aut. Clemente Biondetti - Proloco Reggello-Cascia	1° Rally Sprint - Storico di Reggello	FI	Toscana
LUGLIO	6	GI.DI Sport SAS	Baja Umbria 2008	PG	Umbria
	13	PSA	31° Rally 111 Minuti	NO	Piemonte
	13	Italia Grandi Eventi	5° Rally Valle del Sosio	PA	Sicilia

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	20	Associazione Gargano Corse	Rally Sprint Città di Monte Sant'Angelo	FG	Puglia
	20	Eagles Racing	16° Rally dei Nebrodi	ME	Sicilia
	26	GI.DI Sport SAS	Raid Alpi Marittime	CN	Piemonte
	27	Global Rally Srl	1° Rally dei Saraceni	CB	Molise
AGOSTO	3	A.S. Sporting Club	6° Rally del Mito Valle del Belice	TP	Sicilia
	3	Scuderia Piloti del Gargano	1° Rally del Golfo	FG	Puglia
	10	Motorsport Caserta Corse	1° Ronde Monte San Giovanni Campano	FR	Lazio
	17	Equipe Vitesse Events - Speed Fire Racing	1° Ronde Città di Varallo	VC	Piemonte
	24	Ciocco Sporting Club Srl	1° Rally Int. "Riservato ad Inviti" 12 Ore il Ciocco	LU	Toscana
	24	Team Palikè A.S.D.	Rally Sprint Madonie	PA	Sicilia
	24	ACI Foggia	1° Ronde dei Panorami del Golfo	FG	Puglia
	31	Comitato Org. Car Racing	1° Rally Sprint Città del Riso	VR	Veneto
	31	Promotions e Service Srl	1° Ronde Valcavargna	CO	Lombardia
SETTEMBRE	7	ACI Brescia	26° Rally Vallecamonica	BS	Lombardia
	7	Terminillo Eventi	4° Raid Centro Italia Terminillo	RI	Lazio
	7	Autoconsult Srl	Dolomitica Rally Sprint	TN	Trentino
	7	Ass. Sportiva Trofeo Maremma	1° Rally del Montecucco	GR	Toscana
	14	Sport Rally Team	14° Rally della Valle Varaita e Valli Cuneesi	CN	Piemonte
	14	Global Rally Srl	1° Rally di Palmacampania	NA	Campania
	28	ACI Palermo	Cefalù Gibilmanna Storica	PA	Sicilia
OTTOBRE	5	Rally Team 971	35° Rally Team 971 - 4° Rally Team 971 Storico	AL	Piemonte
	12	ACI Verona	XXVI Rally Due Valli	VR	Veneto
	12	ACI Palermo	Targa Florio Historic Rally	PA	Sicilia

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	12	Scuderia Big Racing	8° Rally Sprint di Evancon	AO	Valle d'Aosta
	19	Global Rally Srl	1° Rally Sprint Macchiagodena Memorial R. Martella	IS	Molise
	26	Italia Grandi Eventi	3° Rally Sprint Torre Ventimiglia	PA	Sicilia
	26	Ass. Sport. Trofeo Maremma	32° Trofeo Maremma	GR	Toscana
NOVEMBRE	9	ACI Sassari Promozione Eventi Sportivi	Rally Ronde Golfo dell'Asinara	SS	Sardegna
	9	ACI Campobasso A.S.D. Tecno Motor Racing Team	21° Rally Molise	CB	Molise
	9	Giesse Promotion	5° Ronde Città dei Mille	BG	Lombardia
	9	Pistoia Corse Sport Soc. Coop.	1° Rally Ronde dei Vivai Pistoiesi	PT	Toscana
	16	RST Sport	3° Ronde Città di Albenga	SV	Liguria
	16	ACI Ragusa	5° Ronde Città di Vittoria	RG	Sicilia
	23	Autoconsult Srl	7° Rally Lago D'Idro	BS	Lombardia
	23	Ricci Group	2° Ronde Colline del Sannio - Mem. Nello Cafasso	BN	Campania
	23	C.S.A. Paul Chris	1° Rally delle Torri e del Principe	PA	Sicilia
	30	Com. Org. Car Racing	9° Benacus Rally	VR	Veneto
	30	Com. Org. Car Racing	1° Coppa Arena Historic	VR	Veneto
DICEMBRE	7	Motorsport Caserta Corse	5° Ronde Alto Casertano	CE	Campania
	7	Scuderia Big Racing	1° Ronde del Lario	LC	Lombardia
	7	Italia Grandi Eventi	2° Rally dei Normanni	PA	Sicilia

08A01874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis Aujeszky vivo gE-».

Provvedimento n. 42 del 29 febbraio 2008

Procedura di mutuo riconoscimento N. DE/V/006/001/II/001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, PORSILIS AUJESZKY VIVO gE-.

Tutte le confezioni: A.I.C. n. 102338.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia Srl, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - sostituzione stabilizzante di origine animale.

Si autorizza la modifica dello stabilizzante di origine animale con altro di origine non animale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01945

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «Chasselas de Moissac» o «Chasselas doré de Moissac» o «Moissac», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 43 del 16 febbraio 2008, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Chasselas de Moissac» o «Chasselas doré Moissac» o «Moissac», presentata dalla associazione Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A01811

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo all'emanazione di un bando dedicato agli enti gestori dei parchi nazionali, dei parchi regionali e delle aree marine protette, così come classificate dalla legge n. 394/1991 ed inserite nel 5º Aggiornamento elenco ufficiale delle aree naturali protette, finalizzato alla realizzazione di progetti inerenti l'impiego delle fonti di energia rinnovabile, del risparmio energetico e della mobilità sostenibile nelle aree naturali protette, in attuazione del decreto direttoriale n. 94 del 22 febbraio 2008.

Si comunica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 94 di cui sopra, il bando di seguito riportato:

«Bando per fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette», rivolto agli enti gestori dei parchi nazionali, dei parchi regionali e delle aree marine protette, così come classificate dalla legge n. 394/1991 ed inserite nel 5º Aggiornamento elenco ufficiale delle aree naturali protette, per realizzare interventi di diffusione delle Fonti energetiche rinnovabili e/o di efficienza energetica secondo le tipologie di progetto riportate:

a) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti;

b) Impianti fotovoltaici;

c) Impianti eolici con potenza nominale non superiore ai 20 KWp;

d) Impianti a biomasse per usi termici con particolare riferimento a quelle afferenti alle filiere per lo sfruttamento delle biomasse agro-forestali: materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

e) Interventi inerenti la formazione, la comunicazione e l'educazione ambientale, con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;

f) Interventi di bioedilizia da effettuarsi sulle strutture in dotazione all'Ente Gestore che comportino un risparmio energetico negli edifici.

Per gli interventi relativi alla Mobilità Sostenibile, secondo le tipologie di progetto riportate:

a) Introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale (a titolo esemplificativo veicoli elettrici, ibridi ed alimentati a GPL o metano quali autobus, autoveicoli e motoveicoli) e di colonnine di ricarica di mezzi elettrici, anche alimentate da fonti rinnovabili);

b) Progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo;

c) Progettazione e realizzazione di centri servizi per la manutenzione dei veicoli a trazione collettiva;

d) Progettazione e realizzazione di servizi di noleggio bici, sia classiche che a pedalata assistita.

Nella scelta dei veicoli a basso impatto ambientale dovranno contemplarsi anche soluzioni dedicate al trasporto di persone disabili.

Il bando descrive le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle istanze (ivi compresa la tempistica), i criteri per la valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento, i limiti di cofinanziamento, la documentazione da produrre, le indicazioni utili per la concessione dei contributi nonché le risorse disponibili.

Il testo integrale del Bando è disponibile presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale salvaguardia ambientale ed è scaricabile sul sito:

www.minambiente.it

08A01906

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche

Premessa

1. Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

Con decreto del 5 agosto 2004 (pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 2004), il Ministro dell'economia, in qualità di Presidente del CICR, ha emanato, su proposta della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 53, 67, 107 e 114-*quater* del Testo unico bancario (TUB), criteri generali e linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e degli IMEL. Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia dà attuazione a tale decreto, con riferimento alle banche e alle società capogruppo, indicando le caratteristiche essenziali che il governo societario deve presentare a fini di sana e prudente gestione.

L'intervento normativo trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento del TUB, con particolare riguardo alla possibilità riconosciuta alle banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale, anche alla luce delle esperienze applicative maturate nel settore bancario. Esso tiene conto delle più recenti evoluzioni del quadro normativo in materia di *corporate governance* e assetti organizzativi, riconducibili all'attuazione della legge per la tutela del risparmio ([1]) e al recepimento della nuova disciplina prudenziale per le banche ([2]), nonché dei principi e delle linee guida elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale ([3]).

([1]) Si hanno presente, in particolare, le modifiche apportate al Testo unico della finanza (TUF) per rafforzare, nelle società quotate, l'efficacia dei controlli ed elevare il grado di tutela delle minoranze azionarie.

([2]) Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, segnatamente le disposizioni relative a "La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli organi aziendali", contenute nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

([3]) In particolare, si ha riguardo: al "Codice di autodisciplina delle società quotate", 2006, del Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italiana Spa; ai "Principi di governo societario" elaborati dall'OCSE

Le presenti disposizioni – che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale – formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, i conflitti di interesse, nonché gli obblighi di *disclosure* verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento ([4]).

I soggetti destinatari della disciplina sono le banche e le società capogruppo di gruppi bancari. Sulla società capogruppo ricade in particolare la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

2. Le presenti disposizioni di vigilanza, in linea con le tecniche della "*better regulation*", si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità ([5]). Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche. Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l'appropriato bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi, l'efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l'adeguatezza dei flussi informativi.

I vertici dell'impresa bancaria assumono un ruolo centrale nella definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di assetti di governo societario idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi.

La Banca d'Italia valuta l'adeguatezza delle soluzioni organizzative e di governo societario adottate avendo riguardo all'attuazione piena e sostanziale delle presenti disposizioni. Queste ultime rappresentano inoltre criteri di accertamento della conformità degli statuti alla sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 56 del TUB.

3. La presente disciplina in via generale non fa riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, potenzialmente variabili in relazione alla struttura organizzativa prescelta, ma richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo", che dovranno essere in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza.

---

nell'aprile 2004; al documento "Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie", del Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria, febbraio 2006.

([4]) Su tale ultimo profilo cfr. il Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF.

([5]) L'impostazione adottata consente, in sede applicativa, di motivare le scelte di governo societario in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative e operative dell'azienda; in tale ambito possono assumere rilievo anche la quotazione della banca o l'articolazione internazionale del gruppo di appartenenza.

Tale impostazione risponde all'esigenza di enucleare dalle competenze degli organi sociali nei diversi modelli quelle che, presenti in ogni organizzazione aziendale, assumono rilievo sotto un profilo di vigilanza. La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione; la funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie; la funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo e alle scelte statutarie dei singoli intermediari, più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono condividere la stessa funzione. Ad esempio, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, possono essere incardinate nello stesso organo aziendale; tipicamente ciò avviene nell'ambito del consiglio di amministrazione. Nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione possono concorrere nello svolgimento della funzione di supervisione strategica quando lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società (art. 2409-*terdecies,* comma 1, lett. *f-bis* del codice civile); in tale caso, peraltro, la funzione di supervisione strategica viene considerata, a fini di vigilanza, incentrata sul consiglio di sorveglianza.

Ciò posto, l'espressione organo con funzione di supervisione strategica deve intendersi riferita all'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società) ([6]). L'espressione organo con funzione di gestione deve intendersi riferita all'organo aziendale o ai componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli organi con funzione di controllo (o organi di controllo).

1. Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario.

Principi generali

In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa.

Le banche dovranno esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto.

([6]) In linea con tale impostazione, la Circolare 263/2006 attribuisce ad un unico organo, quello di supervisione strategica, il ruolo di determinare la *policy* aziendale in materia di gestione e controllo dei rischi e di verificarne l'attuazione da parte dell'organo con funzione di gestione.

La banca terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo in cui è eventualmente inserita.

I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative.

Sulla scelta possono incidere anche fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società (es. aggregazioni, mutamenti nell'assetto di controllo), ferma restando la necessità che il modello adottato sia coerente con le strategie aziendali di lungo periodo.

Le banche di minore dimensione potranno trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l'ausilio delle associazioni di categoria e vagliati dall'Autorità di vigilanza.

Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo – di competenza dell'assemblea dei soci – devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale progetto di governo societario, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Nel caso del gruppo bancario, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate.

Linee applicative

Il progetto di governo societario deve:

a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;

b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, *quorum* deliberativi dell'assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, etc.), alla struttura finanziaria (categorie di azioni e limiti alla loro circolazione, strumenti finanziari partecipativi, patrimoni destinati, etc.), alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, etc.);

c) fornire, nel caso della capogruppo, un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, etc.) ([7]). Le banche appartenenti al gruppo

([7]) Si richiama, ad esempio, la possibilità da parte degli organi di controllo di richiedere notizie e scambiare informazioni relative a società controllate, anche rivolgendosi direttamente agli organi di queste ultime (cfr. artt. 2403-*bis* e 2409-*quaterdecies*, c.c. e 151 e seguenti del TUF).

possono non redigere il progetto di governo societario, laddove scelte e motivazioni relative ai propri assetti organizzativi siano compiutamente rappresentate nel progetto della capogruppo;

d) essere redatto e inviato alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria;

e) essere redatto da tutte le banche entro la data del 30 giugno 2009, aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo ed essere sottoposto, ove richiesto, alla Banca d'Italia ([8]);

f) le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

2. Compiti e poteri degli organi sociali.

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L'articolazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati interorganici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2.1 Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione.

Principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile della gestione aziendale. Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti dell'organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni ([9]). Tale distinzione di funzioni non incide sulla caratteristica collegiale

---

([8])Le banche valutano l'opportunità di rendere pubblico in tutto o in parte il contenuto del progetto di governo societario.

([9]) La nuova disciplina civilistica individua chiaramente compiti e responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione che deve essere svolta dal consiglio di amministrazione nel suo complesso sull'attività di gestione corrente della banca affidata a chi ha funzioni esecutive (articolo 2381 c.c.).

dell'organo e sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nello svolgimento dell'attività, ma consente una più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l'organo medesimo esercita le proprie competenze. Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa la predetta distinzione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione.

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un'importante funzione al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile ([10]).

Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere rivestito nel modello dualistico dal presidente dell'organo al quale sia attribuita la funzione di supervisione strategica. Qualora quest'ultima sia assegnata al consiglio di sorveglianza è necessario che il presidente dell'organo mantenga una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo ed imparziale tra le stesse.

Linee applicative

a) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò, anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

b) Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, non possono formare oggetto di delega: le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali, la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità. Nell'ambito delle società capogruppo potranno essere delegate le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo.

c) Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale, occorre comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il potere di proposta delle delibere consiliari sia assegnato in via ordinaria a tale esponente, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e tempestiva informativa all'organo collegiale.

d) La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica solo in realtà aziendali con caratteristiche di particolare complessità operativa o dimensionale e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive

---

([10]) Cfr. art. 2381, comma 1, c.c. richiamato dall'articolo 2409–*noviesdecies* per il modello monistico.

competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

e) Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di rivestire, in casi eccezionali, compiti di supplenza dei componenti esecutivi. Tali disposizioni si applicano anche al presidente del consiglio di gestione quando il consiglio di sorveglianza non riveste il ruolo di organo con funzione di supervisione strategica.

f) L'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve condurre a ingerenze di quest'ultimo nella gestione, per non snaturarne di fatto la funzione di controllo e non limitare l'autonomia dell'organo gestorio. Lo statuto della banca, nell'ambito di quanto consentito dal codice civile, deve: (i) individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza; (ii) limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; (iii) qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; (iv) individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; (v) attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unitarietà della conduzione operativa del gruppo stesso.

g) Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-noviesdecies, comma 1, c.c.), le banche adottano, nell'ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi ([11]). In tali circostanze i consiglieri devono dare notizia di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

2.2. Organo con funzioni di controllo.

Principi generali

L'organo con funzioni di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

([11]) Resta ferma l'applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 del TUB.

L'ordinamento affida compiti di controllo al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico, e al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'Autorità di vigilanza: l'organo di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo di controllo i relativi compiti e poteri.

L'organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo ([12]), tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo di controllo si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento è opportuno che l'organo di controllo sia specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (soprattutto revisione interna e controllo di conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

L'organo di controllo vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. A tal fine, esso deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati dall'intermediario, del loro concreto funzionamento, della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale. Particolare attenzione va rivolta ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, avuto riguardo sia ai profili organizzativi, sia a quelli quantitativi. Considerata anche la rilevanza dei rischi non espressamente coperti dalla regolamentazione prudenziale del "primo pilastro" (es. reputazionale, strategico, etc.), l'organo di controllo è altresì tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, l'organo di controllo verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione andrà rivolta al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse ([13]).

([12]) Si richiamano, ad esempio, le funzioni di controllo di secondo (gestione dei rischi, funzione di *compliance*) e terzo livello (*audit*); l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001.

([13]) Si richiamano al riguardo sia le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 2391 e 2391-*bis*, sia le specifiche previsioni per le banche riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati e le obbligazioni degli esponenti bancari, di cui rispettivamente agli artt. 53 e 136 del TUB. Assumono rilievo inoltre le disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento contenute nel Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF.

Nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate l'organo di controllo tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'intermediario sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.

I controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, etc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di *business* o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*).

Gli organi incaricati della funzione di controllo nella società capogruppo verificano anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo.

Nel caso di adozione di modelli alternativi assume specifico rilievo l'esigenza di assicurare l'efficacia e l'effettività delle funzioni svolte dall'organo di controllo. Ai sensi del richiamato art. 52 del TUB, lo statuto della banca deve assegnare all'organo di controllo compiti e poteri idonei a consentire il corretto adempimento dell'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Nei modelli dualistico e monistico le banche devono adottare idonee cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo. Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o quest'ultimo abbia un numero elevato di componenti, detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato (comitato per il controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno.

Nel caso di adozione del modello dualistico e di quello monistico, le cariche dei componenti dell'organo di controllo devono avere caratteristiche di stabilità idonee a preservare la continuità nell'azione di controllo.

Nelle banche che, per disposizione inderogabile o per scelta statutaria ([14]), affidano il controllo contabile a un revisore esterno, l'organo di controllo, principalmente tenuto a svolgere verifiche sulla gestione, conserva compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Anche al revisore esterno si applica l'obbligo di informazione alla Banca d'Italia (art. 52, comma 2, del TUB).

Linee applicative

Per tutti i modelli di amministrazione e controllo:

a) l'organo di controllo nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo;

([14]) Per le banche di credito cooperativo cfr. art. 52, comma 2-*bis*, TUB, secondo cui lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

b) l'organo di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;

c) l'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;

d) l'organo di controllo periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dall'intermediario (cfr. par. 3);

e) i componenti degli organi di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo ([15]) presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ([16]);

f) la scelta del revisore contabile deve essere effettuata valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della banca;

g) devono essere previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra l'organo di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile.

Lo statuto delle banche che adottano il modello dualistico deve prevedere che:

h) il consiglio di sorveglianza, in conformità con quanto stabilito dall'art. 52 del TUB, possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo. I poteri di ispezione sono esercitati in modo da assicurare l'efficiente svolgimento dell'operatività della banca; in particolare, ove il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza sia superiore a sei, lo statuto prevede che detti poteri ispettivi siano esercitati da un comitato costituito all'interno dell'organo (sul comitato per il controllo interno cfr. anche par. 3) ([17]);

i) i consiglieri di sorveglianza possano richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale prerogativa idonee a non intralciare l'operatività aziendale;

j) almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipi alle riunioni del consiglio di gestione. Tale partecipazione, strettamente connessa allo svolgimento delle funzioni di controllo, va riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno o, in mancanza, ai soggetti più idonei a svolgere tale funzione in relazione ai requisiti di professionalità ed indipendenza posseduti;

([15]) Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

([16]) A tal fine per "strategica" si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (ovvero di quello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario).

([17]) Tale soluzione costituisce una modalità organizzativa attraverso la quale si tende ad accrescere l'efficacia della funzione di controllo, la cui responsabilità resta comunque attribuita al consiglio di sorveglianza come organo collegiale. Essa non esclude che il consiglio di sorveglianza possa decidere lo svolgimento di ispezioni da parte del comitato.

k) la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero dei soli componenti del comitato per il controllo interno ove costituito ([18]), sia debitamente motivata.

Lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve:

l) espressamente attribuire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52 del TUB, al comitato per il controllo sulla gestione il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;

m) prevedere che il comitato per il controllo sulla gestione possa procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo;

n) attribuire all'assemblea il compito di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione ai sensi di quanto consentito dall'art. 2409-octiesdecies c.c.; la revoca deve in ogni caso essere debitamente motivata.

3. Composizione degli organi sociali.

Principi generali

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti degli organi devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 del TUB, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi ([19]) con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando a un unico organo aziendale sia attribuito l'esercizio di più funzioni (di supervisione strategica e di gestione).

Nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati anche componenti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società

([18]) Va motivata anche la sostituzione dei componenti del comitato per il controllo interno da parte del consiglio di sorveglianza.

([19]) Per non esecutivi si intendono, in linea con le previsioni civilistiche, i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione ([20]). Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa, la costituzione all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In generale, al fine di assicurare la coerenza dell'assetto di governo societario, le competenze e la composizione dei comitati devono riflettere quelle dell'organo al cui interno sono costituiti; la loro articolazione complessiva non deve comportare sovrapposizioni di responsabilità né intralcio ai processi decisionali; le relative attività devono essere adeguatamente formalizzate.

Le modalità di nomina e di revoca degli organi aziendali devono essere trasparenti e disciplinate a livello statutario. Tali modalità devono assicurare un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate); specie quando questa sia particolarmente frazionata (come, ad esempio, nelle banche popolari) vanno previsti meccanismi che agevolino una significativa partecipazione dei soci all'assemblea.

Linee applicative

a) L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell'organo di appartenenza che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

b) Fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina dettata per le banche quotate ([21]), in occasione della nomina degli esponenti aziendali, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. I limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni.

c) E' coerente con l'attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica un consiglio di gestione caratterizzato da un numero contenuto di componenti e dalla prevalenza di esecutivi ([22]). Se il consiglio di sorveglianza ha esclusivamente compiti di controllo, nel consiglio di gestione dovrà essere presente un numero adeguato di componenti non esecutivi.

d) I componenti non esecutivi devono:

([20]) La norma dà un'indicazione di vigilanza sull'importanza dei componenti indipendenti, fermo restando che la relativa disciplina è rimessa ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le società quotate si richiamano gli artt. 147-*ter*, comma 4, e 147-*quater* del TUF, che prevedono la necessaria presenza di indipendenti nel consiglio di amministrazione e in quello di gestione, in relazione al numero dei componenti l'organo. In generale per i modelli dualistico e monistico cfr. gli artt. 2409-*duodecies*, comma 10, e 2409-*septiesdecies*, comma 2, c.c. In materia di composizione degli organi aziendali rilevano altresì, per le società quotate, le ulteriori previsioni dell'art. 147–*ter* e l'art. 148 del TUF, e relative disposizioni attuative, in materia di nomine riservate alle minoranze azionarie.

([21]) Cfr. art. 148-*bis* del TUF e relative disposizioni attuative in materia di limiti al cumulo degli incarichi. In via generale, cfr. anche art. 2400, comma 4, e 2409-*quaterdecies,* comma 1, c.c.

([22]) Resta fermo quanto previsto dall'art. 147-*quater* del TUF.

- acquisire, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal *management*, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;

- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;

- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;

- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi (in particolare revisione interna e controllo di conformità).

e) Nell'organo con funzione di supervisione strategica devono essere presenti componenti indipendenti in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della banca ([23]). Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

f) Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che:

- siano costituiti comitati specializzati (es. comitato per il controllo interno, per la remunerazione, per le nomine) di supporto nelle materie dove maggiore è il rischio di conflitti di interesse;

- la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati siano chiaramente definiti; l'istituzione dei comitati non deve comportare una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi aziendali al cui interno essi siano costituiti;

- detti comitati includano componenti indipendenti e siano composti da un numero di membri, di norma compreso fra tre e cinque, adeguato ai compiti ad essi affidati.

g) Nel modello dualistico, il comitato per il controllo interno, richiesto qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, deve essere composto da soggetti dotati di adeguati requisiti di professionalità e tutti indipendenti. Il presidente del consiglio di sorveglianza, quando tale organo svolga la funzione di supervisione strategica, non può far parte di tale comitato, per mantenere una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni.

h) Nel modello monistico, al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il numero dei componenti il comitato per il controllo sulla gestione non può essere inferiore a tre.

i) La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti devono essere disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali.

([23]) Cfr. nota 20.

4. Meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Principi generali

Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del *management* della banca possono favorire la competitività e il governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le sue strategie di lungo periodo. In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. *stock option*) o collegate alla *performance* aziendale, devono essere parametrate al rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.

Linee applicative

a) Lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione ([24]) a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock option) ([25]). Dall'approvazione delle politiche e dei piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi ([26]). All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

b) Nelle realtà aziendali più complesse, all'interno dell'organo che stabilisce i compensi dei singoli consiglieri di amministrazione e di gestione investiti di particolari cariche ([27]) deve essere costituito un comitato composto in maggioranza da soggetti indipendenti, con compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri

---

([24]) In linea con la Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 14 dicembre 2004 (2004/913/CE), le politiche di remunerazione devono in particolare indicare ragioni e criteri delle remunerazioni e fornire informazioni sull'importanza relativa delle componenti fisse e variabili (ivi compresi i premi collegati ai risultati e i compensi basati su strumenti finanziari) nonché sul trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto.

([25]) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per le sole banche non quotate (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

([26]) Ad esempio, con riferimento alle *stock option*, potranno essere stabiliti un adeguato termine per l'esercizio dell'opzione (*vesting period*) nonché termini di ritenzione (*holding period*) che rendano graduale il conseguimento dei vantaggi economici; con riguardo ai *bonus*, potranno essere previsti parametri collegati a risultati economici conseguiti in più esercizi.

([27]) Rispettivamente il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, c.c., richiamato per il sistema monistico dall'art. 2409-*noviesdecies*, comma 1, c.c., e il consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* comma 1, lett. *a)*, c.c.

per la remunerazione del management della banca. La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea ([28]).

c) I compensi basati su strumenti finanziari e i bonus collegati ai risultati economici sono preclusi ai componenti degli organi di controllo. Per i consiglieri non esecutivi andranno di norma evitati meccanismi di incentivazione, che dovranno comunque rappresentare una parte non significativa della remunerazione ed essere definiti nel rigoroso rispetto delle cautele indicate alla precedente lettera a).

d) Con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno ([29]) e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i compensi devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connessi al ruolo. I meccanismi di incentivazione devono essere coerenti con i compiti assegnati; andranno evitati, salvo valide e comprovate ragioni, bonus collegati ai risultati economici e andranno osservate con particolare rigore le cautele indicate alla precedente lettera a) per i compensi basati su strumenti finanziari.

e) Nella definizione dei sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della banca deve essere coinvolto anche l'organo con funzione di supervisione strategica, il quale deve assicurarsi che detti sistemi tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni devono essere ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione; il rapporto tra la retribuzione complessiva e la componente variabile deve, inoltre, essere puntualmente determinato e attentamente valutato.

5. Flussi informativi.

Principi generali

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo; presidi organizzativi andranno approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

La predisposizione di flussi informativi adeguati e in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni è necessaria anche per la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Tali esigenze sono coerenti con le previsioni civilistiche in tema di: competenza esclusiva degli amministratori per la gestione aziendale; dovere di "agire in modo informato"; informativa periodica al consiglio da parte degli organi delegati; diritto degli amministratori di avere dagli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

([28]) Cfr. art. 2364-*bis*, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*quaterdecies*, comma 1, c.c.

([29]) Si fa riferimento ad esempio ai responsabili delle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi.

Linee applicative

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

a) tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno; i regolamenti dovranno definire anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi stessi, in punto di: formazione dell'ordine del giorno; informazione preventiva ai componenti degli organi in relazione agli argomenti all'ordine del giorno; documentazione e verbalizzazione del processo decisionale; disponibilità ex post di detta documentazione; trasmissione delle delibere all'Autorità di vigilanza, quando previsto dalla normativa;

b) individuazione dei soggetti tenuti a inviare, su base regolare, flussi informativi agli organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della banca devono riferire direttamente agli organi di controllo, di gestione e di supervisione strategica;

c) determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi, includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, etc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo di supervisione strategica, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi.

* * *

L'adeguamento alle presenti disposizioni di vigilanza potrà avvenire in modo graduale: le soluzioni organizzative e di governo societario adottate dalle banche e dai gruppi bancari dovranno assicurare il rispetto pieno e sostanziale delle presenti disposizioni entro la data del 30 giugno 2009.

A decorrere dalla data delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia terrà conto dei principi e delle linee applicative in esse indicate in sede di accertamento della conformità alla sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie e degli statuti delle banche di nuova costituzione; nella predisposizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione le banche si atterranno ai criteri di cui al paragrafo 4.

Roma, 04.03.2008

IL GOVERNATORE
M. DRAGHI

08A01877

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 18 marzo 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 21, comma 2, dove è scritto: «... sono articolate in *1996* uffici dirigenziali non generali, ...», leggasi: «... sono articolate in *96* uffici dirigenziali non generali, ...».

08A02019

Comunicato relativo alla deliberazione 30 agosto 2007 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio (CUP B46J99000650003)) - 1º Stralcio funzionale Mergellina-Municipio - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 91/2007)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2008).

Nella deliberazione citata in epigrafe, nella tabella riguardante la «Tipologia costi», riportata alla pag. 20, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce: «TOTALE PARZIALE», dove è scritto: «*36.110.884*», leggasi: «*436.110.884*».

08A01978

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-068) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00